

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età**

### **Art. 291 Condizioni**

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare [c.c. [87](#),n. 6, [1023](#)].

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente .